



POLITECNICO
MILANO 1863

AREA GESTIONE
INFRASTRUTTURE E
SERVIZI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO. Tutti i Lotti.**

QUESITI 5

D25) Lotto 1 All Risks. Si chiede di confermare che è possibile uscire dal rischio solo in caso di mancato accordo tra le parti (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) a fronte delle condizioni riportate dall’Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO.

R25) Si conferma.

D26) Lotto 1 All Risks. LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] - Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 200.000.000,00 sia lo STOP LOSS di polizza, da intendersi per sinistro, anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti e che tutti gli altri limiti riportati alle singole garanzie devono intendersi sottolimiti a tale importo.

R26) Si conferma. Si veda inoltre il riscontro fornito alla D20), pubblicato nel documento denominato “Quesiti 4”.

D27) Lotto 1 All Risks. LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] - Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa per sinistro ed anno previsto per la garanzia “TERREMOTO” pari ad € 50.000.000,00 sia in aggregato per tutte le ubicazioni/fabbricati assicurati.

R27) Si conferma.

D28) Lotto 1 All Risks. LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] - Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa per sinistro ed anno previsto per la garanzia “INONDAZIONI, ALLUVIONI” pari ad € 30.000.000,00 sia in aggregato per tutte le ubicazioni/fabbricati assicurati.

R28) Si conferma.

D29) Lotto 1 All Risks. LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] - Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa per sinistro ed anno previsto per la garanzia “ALLAGAMENTI” pari ad € 30.000.000,00 sia in aggregato per tutte le ubicazioni/fabbricati assicurati.

R29) Si conferma.



POLITECNICO
MILANO 1863

D30) Lotto 1 All Risks. LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] - Si chiede di confermare che, in assenza di valore nel campo “Franchigie per sinistro”, deve intendersi applicata la franchigia frontale di € 1.000,00.

R30) Si conferma. Si veda inoltre il riscontro fornito alla D23), pubblicato nel documento denominato “Quesiti 4”.

D31) Lotto 1 All Risks. Esclusioni – Si chiede di confermare che dalla seguente frase: “nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.” Deve intendersi escluso l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

R31) Si conferma.

D32) Lotto 1 All Risks. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece si prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.

R32) Si conferma che sono presenti fabbricati e aree esterne destinate alla raccolta dei rifiuti, riportati nella tabella allegata (All. n. 1 – Depositi rifiuti). I depositi non sono in uso a terzi.

Al fine di determinare il valore dei fabbricati, si suggerisce di fare riferimento al costo di ricostruzione degli stessi sulla base delle superfici degli immobili indicate nella tabella denominata “All. n. 2 – Patrimonio immobiliare” citata nel riscontro fornito alla D10), pubblicato nel documento denominato “Quesiti 1”.

33) Lotto 1 All Risks. -Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere.

R33) Si osserva che l’esclusione dalla copertura dei beni indicati non è prevista dal Capitolato della Polizza All Risks. Si ritiene doveroso precisare, tuttavia, che l’Ateneo non è proprietario né ha in uso i beni indicati nel quesito.

D34) Lotto 1 All Risks. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza.

R34) Si osserva che il Capitolato della Polizza All Risks, esclude dall’assicurazione “il valore del terreno” e “boschi, coltivazioni ed animali in genere”. Alberi e piante, pertanto, rientrano nella copertura assicurativa.



POLITECNICO
MILANO 1863

D35) Lotto 1 All Risks. Si chiede se tra i beni da assicurare sono presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede tipologia, ubicazione e valore.

R35) Si conferma che tra i beni da assicurare sono presenti impianti/pannelli fotovoltaici. Per quanto concerne ubicazione, tipologia e valore, si veda quanto riportato nella tabella allegata (All. n. 2 – Impianti fotovoltaici).

D36) Lotto 1 All Risks. -Art. 23 MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE). Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Sanction Clause ed esclusione territoriale allegata alla presente, tra parentesi riportiamo testo

(MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI)

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI



POLITECNICO
MILANO 1863

LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.).

R36) Si comunica che l'Operatore Economico aggiudicatario non potrà inserire nei Capitolati le clausole descritte nella D36).

Si precisa che ai sensi dell'art. 17.1 del disciplinare non possono essere accettate "varianti del testo di polizza costituito dal Capitolato di gara per singolo lotto diverse da quelle esplicitamente previste dai criteri di valutazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara".

Si precisa, infine, che il testo delle polizze, eventualmente modificato sulla base delle migliorie offerte in sede di gara, non potrà subire modifiche in sede di esecuzione.

D37) Lotto 1 All Risks. Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Esclusioni malattie pandemiche allegata alla presente, tra parentesi riportiamo testo

(CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;*
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.*



POLITECNICO
MILANO 1863

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.)

R37) Si comunica che l'Operatore Economico aggiudicatario non potrà inserire nei Capitolati la clausola descritte nella D37).

Si precisa che ai sensi dell'art. 17.1 del disciplinare non possono essere accettate "varianti del testo di polizza costituito dal Capitolato di gara per singolo lotto diverse da quelle esplicitamente previste dai criteri di valutazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara".

Si precisa, infine, che il testo delle polizze, eventualmente modificato sulla base delle migliorie offerte in sede di gara, non potrà subire modifiche in sede di esecuzione.

D38) Lotto 1 All Risks. Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento clausola Esclusione Cyber Risk allegata alla presente, tra parentesi riportiamo testo

("Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- *qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"*

- *qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".*

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.



POLITECNICO
MILANO 1863

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- *"Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;*

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- *la perdita fisica o il danno alla proprietà;*
- *se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.*

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- *non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);*
- *è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.*

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.).

R38) Si comunica che l'Operatore Economico aggiudicatario non potrà inserire nei Capitolati le definizioni di polizza e la clausola di esclusione descritte nella D38). Si precisa che ai sensi dell'art. 17.1 del disciplinare non possono essere accettate "varianti del testo di polizza costituito dal Capitolato di gara per singolo lotto diverse da quelle esplicitamente previste dai criteri di valutazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara".



POLITECNICO
MILANO 1863

Si precisa, infine, che il testo delle polizze, eventualmente modificato sulla base delle migliorie offerte in sede di gara, non potrà subire modifiche in sede di esecuzione.

D39) Lotto 9b) Polizza assicurativa “Furto e rapina di beni mobili degli studenti”. Si chiede di confermare che è possibile uscire dal rischio solo in caso di mancato accordo tra le parti (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) a fronte delle condizioni riportate dall’ Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO.

R39) Si conferma.

D40) Lotto 9b) Polizza assicurativa “Furto e rapina di beni mobili degli studenti”. Si chiede se le condizioni di gara sono identiche a quelle in corso; in caso di risposta negativa si chiede elenco delle principali differenze.
Si chiede somma assicurata in corso.
Si chiede compagnia uscente e premio lordo annuo in corso.
Elenco delle opere d’arte assicurate completo del relativo valore ed ubicazione.

R40) Si fa presente che le condizioni di polizza della gara precedente non sono sempre corrispondenti a quelle della presente procedura. La documentazione relativa alla gara precedente è visibile al seguente indirizzo:

<https://www.polimi.it/imprese/partecipa-a-una-gara/archivio-bandi-di-gara/b-g-archivio-9083>

*Si comunica che la somma assicurata in corso è di € 1.250.000,00.
Per quanto concerne la compagnia uscente e il premio lordo annuale in corso, si veda il riscontro fornito alla D7), pubblicato nel documento denominato “Quesiti 1”.*

Si precisa che, ai sensi del Capitolato di polizza, rientrano nei Beni assicurati i “Beni Mobili, ivi compresi i beni ad impiego mobile, come precedentemente definiti, di proprietà degli Assicurati (risultante dal documento di acquisto del Bene Mobile, oppure di proprietà dei relativi coniugi o dei conviventi more uxorio o dei genitori dell’Assicurato o degli altri familiari conviventi) che si trovano nei locali dei Beni Immobili in cui il Contraente svolge le proprie attività e che siano funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca degli Assicurati”.

Si osserva, infine, che è esclusa dall’assicurazione “la perdita di opere d’arte in conseguenza di scippo e rapina, furto con destrezza, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato”.

D41) Lotto 9b) Polizza assicurativa “Furto e rapina di beni mobili degli studenti”. Art. 24 MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE). Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Sanction Clause ed esclusione territoriale allegata alla presente, tra parentesi riportiamo testo



POLITECNICO
MILANO 1863

(MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI)

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.).

R41) Si veda il riscontro fornito alla D36).

D42) Lotto 9b) Polizza assicurativa "Furto e rapina di beni mobili degli studenti". Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Esclusioni malattie pandemiche allegata alla presente, tra parentesi riportiamo testo



POLITECNICO
MILANO 1863

(CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE")

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;*
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.*

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.)

R42) Si veda il riscontro fornito alla D37). Si veda, altresì, il riscontro fornito alla D24), pubblicato nel documento denominato "Quesiti 4".

D43) Lotto 9b) Polizza assicurativa "Furto e rapina di beni mobili degli studenti". Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento clausola Esclusione Cyber Risk allegata alla presente, tra parentesi riportiamo testo

("Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".



POLITECNICO
MILANO 1863

Incidente Cyber:

- *qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"*
- *qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".*

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- *"Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;*

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- *la perdita fisica o il danno alla proprietà;*
- *se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.*



POLITECNICO
MILANO 1863

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);*
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.*

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.).

R43) Si veda il riscontro fornito alla D38).

Edificio	Localizzazione		Tipologie di rifiuti presenti
	Piano	Vano	
Piazzola ecologica via schiaffino	1° interrato		B,G,F
piazzola ecologica codigoro	cortile esterno		E,G
piazzola ecologica la Masa 34	cortile esterno		B,E,F,G
B1	1° interrato		B
piazzola ecologica la Masa 34	cortile esterno		B,E,F,G
B23	pt	006	B,G,F
B27	pt	102	B,G
Piazzola ecologica via Golgi	cortile esterno		B,E,F,G
2	seminterrato	014b	B,F
11b	cortile esterno		E
4a-8	cortile esterno		E
9	pt	022b	F,G
15	seminterrato	002c	B,E,F,G
B14	cortile esterno		A,B
14	pt	014c	B,F
6	pt	021	A,B,C
28	pt	025A	B,D,E
	pt	044	A
	pt	048	A,C
	pt	Area esterna vano 025	A
	cortile esterno	tettoia	A
32.2	2°	018	B,E,F
19	cortile interno		A
B16	pt	lato est B16	A
B18	pt	007	A
B18	pt (lato ovest)	061	B,E
BL25	cortile interno		A
8	1° piano	038a-038b	A
8	seminterrato	32	B
32.5	cortile esterno		A
BL26	seminterrato	55	B,F
BL26	pt	78	B,F
4A	cortile esterno		A,D,E
4	cortile esterno		A
	seminterrato		A
	seminterrato		B,F
14	5		B
14	2		F
B16	cortile esterno		A,B,E
B23	pt	062	A
B19	pt	021b	A,E
	pt	021e	A,E
14	cortile esterno		D
5	cortile esterno		D
5	pt	070	B,F
30	seminterrato	005	B
	cortile esterno		A
4	seminterrato	esterno	A
4	seminterrato	esterno	A
4	seminterrato	esterno	A
2	seminterrato	026	A,B,E,F
1	interrato	9	A,B
9	seminterrato		A,E
8	seminterrato	36	B,F

Tipologia rifiuti:

rifiuti chimici	A
raee	B
infettivi	C
inerti/bitumi	D
ingombranti	E
toner	F
rau	G

All. n. 2 - Impianti fotovoltaici

Campus	Edificio	Potenza in kW	Stato dell'impianto installato	Valore stimato (2500 €/kW)
Città Studi	11	9,3	in esercizio	23.250,00 €
Città Studi	16A	30,24	in fase di attivazione	75.600,00 €
Città Studi	16B	28,8	in fase di attivazione	72.000,00 €
Città Studi	20	22	in esercizio	55.000,00 €
Città Studi	43	56	in fase di attivazione	140.000,00 €
Bovisa La Masa	B30	20	in esercizio	50.000,00 €
Bovisa La Masa	B14A	3	in esercizio	7.500,00 €
Bovisa La Masa	B18A	10,7	in esercizio	26.750,00 €
Bovisa La Masa	BL25	60	in esercizio	150.000,00 €
Bovisa La Masa	BL27	25	in esercizio	62.500,00 €
TOTALE PANNELLI/IMPIANTI INSTALLATI				662.600,00 €